

Sent. n. 45/2026 pubbl. il 28/05/2026

Cron. n. : 1945/2026

Rep. n. 48/2026 del 28/05/2026

N. 51/2026 PROCEDIMENTO UNITARIO

n° 10/2026 L.C.



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio in modalità telematica nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|--|-------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente rel. ed est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Con ricorso depositato in data 13.4.2026, **ACQUACORRENTE S.R.L.** (c.f. 01902600517), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Falsetti Emanuele, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Marraghini, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale (o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata) di **MANTOVANI RENATO S.R.L.** (c.f. 02297360519), in persona dell'amministratore unico, Simone Mantovani, con sede legale in Arezzo, via Campo di Marte n. 20.

Nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato a cura della cancelleria, come prescritto dalla legge, nessuno si è costituito per la società debitrice.

All'udienza odierna la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande.

•••••

Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale poiché l'impresa ha la propria sede legale entro il circondario di questo ufficio.

Sussiste altresì la legittimazione attiva in capo alla ricorrente, titolare di un decreto ingiuntivo.

Passando ai requisiti dimensionali, giova premettere che risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale soltanto gli imprenditori che «*non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*» (art. 121). Trattasi dei requisiti dell'impresa minore; precisamente, per scongiurare la liquidazione giudiziale l'impresa deve presentare congiuntamente: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Viceversa, l'impresa può comunque essere assoggettata alla diversa procedura della liquidazione controllata (art. 268).

Nel caso di specie l'ultimo bilancio risale al 2019 e riporta i seguenti dati: debiti complessivi per euro 99.238; attivo patrimoniale per circa euro 40.268; ricavi per euro 89.458. Il credito di cui è titolare la ricorrente è esiguo, mentre dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge che il debito fiscale ammonta

[1]



a circa 55mila euro. L'esiguità degli importi delle cartelle esattoriali lascia ritenere che il volume di affari dell'impresa sia assai ridotto e che quindi l'impresa da tempo sia sostanzialmente ferma. Tale considerazione incide non solo sui ricavi presumibili (per certo inferiori alla soglia di legge), ma anche sui debiti potenzialmente cumulatisi nel tempo; non vi è infatti alcun elemento che lasci ipotizzare una debitoria superiore a 500mila euro. Quanto all'attivo, le risultanze di bilancio e il fatto che l'esecuzione sia sfociata in un verbale negativo fanno presumere che esso sia largamente inferiore alla soglia di legge.

In definitiva, ritiene il tribunale che sussistano sufficienti elementi per ritenere che l'impresa possieda congiuntamente i requisiti dell'impresa minore.

A norma dell'art. 269, la liquidazione controllata può essere aperta su iniziativa del creditore qualora: - il debitore versi in stato di insolvenza; - i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia superiore a cinquantamila.

Nel caso di specie, l'insolvenza risulta sussistente. Invero, la ricorrente ha già tentato la strada del pignoramento mobiliare che, tuttavia, ha avuto esito negativo. Inoltre, i bilanci non vengono depositati dal 2019, segno del fatto che la società è in sostanziale stato di abbandono.

Circa l'ammontare dei debiti scaduti, oltre a quanto dovuto alla ricorrente, risultano dall'istruttoria compiuta d'ufficio pendenze con il fisco per circa 55mila euro.

In definitiva, deve trovare accoglimento la domanda di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

- **rigetta** la domanda principale volta all'apertura della liquidazione giudiziale;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MANTOVANI RENATO S.R.L.** (c.f. 02297360519);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatore il **dott. LUIGI D'ELISIIS**;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine pari a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale e pubblicata nel registro delle imprese.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.



Sent. n. 45/2026 pubbl. il 28/05/2026
Cron. n. : 1945/2026
Rep. n. 48/2026 del 28/05/2026

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026

Il presidente est.
Federico Pani

28/05/2026.

Federico Pani

